

## VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA

Il giorno 13 Aprile 1999, presso la Sede dell'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano di Palermo g.c. si è riunita la Commissione Paritetica

TRA

- L'Associazione Albergatori di Palermo aderente alla Federalberghi rappresentata dall'Avv. Giovanni Di Giovanni;
- La FIPE (Associazione Sindacati Pubblici Esercizi della Provincia di Palermo) rappresentata dal Cav. Mandalà come da delega in allegato;

E

- Le OO.SS. della Provincia di Palermo rappresentate dal Sig. Giuseppe Di Stefano per la FILCAMS -CGIL, dal Sig. Giuseppe Chiofalo per la FISASCAT -CISL e dal Sig. Vincenzo D'Angelo, per la UILTUCS - UIL.

Alle ore 17,00 si è aperta la seduta.

Si è provveduto a rinnovare il Contratto Integrativo Provinciale per i Lavoratori Extra, saltuari ed occasionali del settore, il quale verrà convalidato con firme in originale non appena sarà trascritto il testo definitivo e sarà allegato con il punto "A" al presente verbale.

Assiste la Commissione Paritetica con funzioni di Segretario il Dr. Daniele Settineri.

Passando al secondo punto dell'Odg., relativo alla richiesta del Rag. Giuseppe Parrino, Via Notarbartolo, 62 - Palermo, pervenuta all'EBRTS in data 01 Marzo 1999 e trasmessa per competenza all'Associazione Albergatori, la Commissione Paritetica Provinciale, in assenza per questa delibera dell'Avv. Giovanni Di Giovanni, conviene di non potere recepire la richiesta, poiché il Rag. Giuseppe Parrino non risulta avere fatto richiesta di assistenza, ne dunque esse assistito da nessuno delle OO.SS. presenti.

Null'altro essendovi a discutere alle ore 19,00 viene chiusa la seduta.

*Edmon x D'Amico*

ALL. A

Commissione Paritetica 27/04/1999

Pagina 1

FEDERALBERGHI

F.I.P.E.

FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL- UILTUCS UIL

\*\*\*\*\*

CONTRATTO COLLETTIVO DELLA PROVINCIA DI PALERMO  
INTEGRATIVO AL C.C.N.L. PER I LAVORATORI EXTRA E SALTUARI  
ED OCCASIONALI NEL SETTORE TURISMO

RINNOVATO E RIVISTO IL 27/04/1999 SEGUENDO L'ACCORDO DI  
RINNOVO DEL CCNL DEL 22/01/1999

\*\*\*\*\*

*[Handwritten signatures and initials]*

ALL. A

Commissione Paritetica 27/04/1999

Pagina 2

### PREMESSA

Il C.C.N.L. del 6/10/1994, rinnovato con accordo del 22/01/1999, ispirato al protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le parti confermano di sviluppare, ad ogni livello il proprio confronto.

Il presente contratto integrativo provinciale ne realizza per quanto di propria competenza le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali;

Definendo il complesso normativo ed economico dei lavoratori del settore turistico - alberghiero che svolgono lavoro extra o saltuario ed occasionale nella Provincia di Palermo.

Le parti fermo restando l'autonomia, imprenditoriale e delle OO.SS., intendono costruire con il presente contratto integrativo provinciale uno strumento che consenta di:

- eliminare la consistente fascia di lavoro nero presente nel settore che oltretutto alimenta evasione contrattuale, fiscale, previdenziale e genera concorrenza sleale fra le stesse aziende turistico - alberghiere E.P.P.E.F.
- dare priorità ai lavoratori che prestano e svolgono lavoro extra o saltuario ed occasionale che iscritti attraverso il centro di servizio, saranno inseriti in un apposito elenco che trimestralmente a cura del centro di servizio, sarà inviato a tutte le aziende del settore.

Intende allo stesso modo con una corretta disciplina del settore aiutare le imprese in momenti particolari e perfettamente individuati nel presente contratto, a superare la carenza di organico.

Realizzando quanto sopra e con l'impegno reciproco di proseguire il confronto a tutti i livelli demandati dal C.C.N.L., le parti intendono soprattutto attraverso gli E.B.T. Regionali i Centri di Servizio e la Commissione Paritetica Provinciale, attivare iniziative congiunte presso le sedi politiche - istituzionali, ovvero Comuni, Provincia e Regione per rivendicare una adeguata legislazione di sostegno al settore, oltrechè iniziative mirate al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture che sono necessarie allo sviluppo di tutto il comparto, anche

ALL. A


Commissione Paritetica 27/04/1999

Pagina 3

facendo riferimento ai patti territoriali promossi da CGIL, CISL, UIL, finanziati allo sviluppo e la promozione del Territorio Provinciale.

Le parti si impegnano ad attivare incontri congiunti presso l'Ispettorato del Lavoro al fine di pervenire alla corretta applicazione della legge 56/87 così come modificata dalla 448/98 (Finanziaria del 98)

Fino a quando non sarà pienamente operativo il Centro di Servizi, le sue funzioni si intendono assunte e svolte dalla Commissione Paritetica Provinciale.



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'D. Di Pietro'. In the center, there are large, stylized initials 'R' and 'H'. On the right, there is a signature that appears to be 'Luca...' and another signature below it. At the bottom right, there are more initials and a signature that is partially obscured.

ALL. A

Commissione Paritetica 27/04/1999

Pagina 4

### SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Integrativo Provinciale si applica in tutte le Aziende comprese nella sfera di applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti del settore turismo relativo agli aderenti alla Federalberghi e FIPE.

### COLLOCAMENTO

#### Art. 1

Ai sensi del Terzo comma dell'Art. 23 della legge 56 del 1987 è consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi:

- banqueting
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché di eventi similari.

### CENTRI DI SERVIZI

#### Art. 2

Le Imprese dovranno comunicare al Centro di Servizio - al massimo trimestralmente - gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni dei lavoratori extra o, saltuario ed occasionale;

#### Art. 3

Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato prospetto paga anche meccanografico come previsto dal T.U. 20/06/1965 n. 1124.

ALL. A

Commissione Paritetica 27/04/1999

Pagina 5

**Art. 4**

Il datore di lavoro è obbligato a rilasciare mensilmente, a tutti i lavoratori utilizzati per le prestazioni sopraindicate, un prospetto paga ricapitolativo dei servizi prestati nel mese.

**Art. 5**

Presso il Centro di Servizio sarà predisposta una lista nella quale si potranno iscrivere tutti i lavoratori disoccupati del settore turistico alberghiero della Provincia di Palermo. Detta lista sarà trasmessa trimestralmente a tutte le Aziende per un eventuale utilizzo dei Lavoratori disoccupati del settore.

**ORARIO DI LAVORO****Art. 6**

L'Orario di lavoro sarà così articolato

- servizio cocktail: 4 ore giornaliere
- servizio Banqueting di nozze: minimo 6 ore, massimo 8 ore giornaliere

Altri servizi previsti all'art. 1 comma 2 del presente contratto: minimo 4 ore massimo 8 ore giornaliere.

**TRATTAMENTO ECONOMICO****Art. 7**

Il compenso orario onnicomprensivo lordo è fissato nel seguente modo:

**servizio di 4 ore (cocktail)**

dal 01/05/1999

£. 70.000


dal 01/01/2000

£. 71.000

dal 01/01/2001

£. 72.000

*d/p/h*



ALL. A

Commissione Paritetica 27/04/1999

Pagina 6

Dopo le 4 ore va corrisposta la paga oraria prevista dal CCN; rinnovato il 22/01/1999, maggiorata del 15%  
 Servizio banquetting dalla durata minima di 6 ore continuative e massima di 8 ore, esclusa la pausa per il pranzo o la  
 cena.

**Qualifiche categoria 4° Livello**

<u>Durata servizio</u>	Dal 01/05/1999	dal 01/01/2000	dal 01/01/2001
6 ORE	£. 107.250	£. 110.916	£. 116.412
7 ORE	£. 125.125	£. 129.402	£. 135.814
8 ORE	£. 143.000	£. 147.888	£. 155.216

**Qualifiche categoria 5° Livello**

<u>Durata servizio</u>	Dal 01/05/1999	dal 01/01/2000	dal 01/01/2001
6 ORE	£. 102.228	£. 105.738	£. 111.000
7 ORE	£. 119.266	£. 123.361	£. 129.500
8 ORE	£. 136.304	£. 140.984	£. 148.000

**Qualifiche categoria 6° Livello Super**

<u>Durata servizio</u>	Dal 01/05/1999	dal 01/01/2000	dal 01/01/2001
6 ORE	£. 97.866	£. 101.202	£. 106.200
7 ORE	£. 114.177	£. 118.069	£. 123.900
8 ORE	£. 130.488	£. 134.936	£. 141.600

**Qualifiche categoria 6° Livello**

<u>Durata servizio</u>	Dal 01/05/1999	dal 01/01/2000	dal 01/01/2001
6 ORE	£. 96.534	£. 99.840	£. 104.802
7 ORE	£. 112.623	£. 116.480	£. 122.269
8 ORE	£. 128.712	£. 133.120	£. 139.736

**Qualifiche categoria 7° Livello**

<u>Durata servizio</u>	Dal 01/05/1999	dal 01/01/2000	dal 01/01/2001
6 ORE	£. 90.498	£. 93.588	£. 98.226
7 ORE	£. 105.581	£. 109.186	£. 114.597
8 ORE	£. 120.664	£. 124.784	£. 130.968

**RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO FUORI COMUNE**

Fino a 20 Km. Dal comune di ingaggio £. 15.000

**VEGLIONI**

Dal 01/05/1999  
 £. 180.000 nel Comune di ingaggio  
 £. 200.000 fuori Comune.

**CENONE DI SAN SILVESTRO**

Dal 01/05/1999  
 £. 240.000 nel Comune d'ingaggio  
 250.000 Fuori Comune

ALL. A

Commissione Paritetica 27/04/1999

Pagina 7

~~£. 250.000 fuori Comune~~

~~Oltre il rimborso spese trasporto nelle misure sopra indicate.  
Vista la particolare tipologia dei servizi di veglione e cenone l'orario di lavoro sarà minimo 7 ore e massimo 8 ore al netto di eventuale spettacolo.~~

~~Per gli altri servizi laddove le aziende non potranno sopperire con il normale organico, il compenso orario omnicomptensorio lordo, rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato nella seguente misura:~~

	1/05/1999	01/01/2000	01/01/2001	1/01/1999	01/01/2000	01/01/2001
4	17.875	18.486	19.402	9,23	9,55	10,02
5	17.038	17.623	18500	8,80	9,10	9,55
6s	16.311	16.867	17.790	8,42	8,71	9,14
6	16.089	16.640	17.467	8,31	8,59	9,02
7	15.083	15.598	16.371	7,79	8,06	8,45

Art. 8

Per lo svolgimento dei seguenti servizi: brekfast, coffeebreak, lunch, dinner, l'orario di lavoro potrà essere articolato in due turni per un'utilizzazione minima complessiva di 6 ore.

Art. 9

Per tutti i servizi escluso il cocktail o similari, il datore di lavoro è obbligato alla somministrazione del vitto.

La ritenuta a carico del lavoratore sarà di £. 800. Qualora per impossibilità aziendali non verrà somministrato il vitto, il lavoratore avrà diritto ad una indennità sostitutiva di £. 15.000.

ALL. A

Commissione Paritetica 27/04/1999

Pagina 8

**COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE****Art. 10**

Si ribadisce quanto previsto in premessa e cioè che le funzioni del Centro di Servizi fino a quando esso non sarà operativo, sono svolte dalla Commissione Paritetica Provinciale e che alla stessa è devoluto il compito di decidere per quanto in questo rinnovo di contratto non fosse previsto.

**FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE****Art. 11**

In ottemperanza al C.C.N.L. la trattenuta sindacale che competerà alle OO.SS. FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL- UILTUCS UIL - e che l'Azienda provvederà a trattenere al lavoratore viene fissata in lire 1.500 per ogni servizio.

**DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO****Art. 12**

Il Presente Contratto entrerà in vigore il 01/05/1999 e per la parte economica seguiranno le scadenze dell'Accordo di Rinnovo del CCNL del 22/01/1999.

(1) Come modificato dall'art. 54 della L. 448/98